



Regolamento per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

Articolo 1. PRINCIPI

L'IIS "G. Antonietti" di Iseo, di seguito denominato "Istituto", s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008/ 81 e successive modifiche

Articolo 2. LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO

Sulla base dei suddetti principi e della vigente normativa L'IIS "G. Antonietti" di Iseo sancisce il divieto di fumo in tutti i locali ed in tutte le pertinenze facenti parte dell'Istituto.

Articolo 3. SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

Il Dirigente scolastico, Responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di Agenti accertatori). Il numero dei suddetti Agenti accertatori sarà adeguato ad una logica suddivisione degli spazi ed almeno in numero di tre. Tutto il personale della scuola (personale docente e non docente) concorre alla piena applicazione del Regolamento Antifumo.

Con apposite circolari il Dirigente scolastico indicherà i modi e le forme di tale impegno. Il Dirigente Scolastico, con apposito atto, indica i nominativi degli Agenti accertatori incaricati nella struttura scolastica all'esercizio di dette funzioni.

Gli Agenti accertatori incaricati che continuino a prestare servizio nell' Istituto restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del Dirigente scolastico.

Il Responsabile dell'Istituto, inoltre, fornisce disposizioni relativamente all'esposizione, nei locali in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie giurate adibite allo specifico servizio).

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali dell'Istituto.

Articolo 4. PERSONALE CON FUNZIONE DI AGENTE ACCERTATORE

Gli accertatori si occupano delle multe e della flagranza della violazione, la vigilanza, intesa anche come presenza, segnalazione o altro, è di tutto il personale scolastico. Il personale incaricato di funzione di Agente accertatore deve essere munito di apposito mandato. Tale documento è esibito in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Gli Agenti accertatori hanno il compito di sostenere attivamente il progetto di Educazione alla Salute dell'Istituto, impegnandosi in attività di informazione.

I dipendenti individuati quali Agenti accertatori devono possibilmente rivestire qualifica funzionale di personale docente, essendo di fatto chiamati a svolgere anche la funzione di educatori alla salute; potranno comunque essere individuate anche figure professionali appartenenti a qualifiche diverse.

Di norma svolgono le funzioni di Agenti accertatori i docenti dello staff di Dirigenza, la DSGA, il docente RSPP e almeno tre docenti individuati dal Dirigente scolastico.

Articolo 5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli Agenti accertatori dovranno inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) munirsi dei verbali di accertamento
 - b) accertare l'infrazione
 - c) accertare la maggiore età del trasgressore
 - d) quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione.
- Se il trasgressore è maggiorenne debbono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata.
- In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale intestato alla **TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZ. DI BRESCIA, C/C ORDINARIO N° 11360252** per il versamento della sanzione, avendo cura di indicare sul retro di quest'ultimo numero e data del verbale. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva.
- In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all'allegato N. 4, devono notificare al trasgressore (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale intestato alla **TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZ. DI BRESCIA, C/C ORDINARIO N° 11360252** per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo sul retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.
- Se il trasgressore è minorenne devono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti.
- In caso di contestazione immediata devono inviare ai genitori (al tutore o a chi esercita la potestà) dello studente, secondo le modalità sopra descritte, la prima copia del verbale con ricevuta di avvenuta consegna. In caso di impossibilità di contestazione immediata, si seguono le stesse procedure descritte nel comma precedente.
- Il contravventore maggiorenne provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- I Responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Brescia, che provvederà in merito.
- Per il contravventore minorenne si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Corresponsabilità.

- e) inoltrare la **seconda copia del verbale** all'Ufficio di Segreteria Amministrativa; conservare la terza copia presso la struttura di appartenenza;
- f) controllare e segnalare al Dirigente scolastico eventuali anomalie nella esposizione, in tutti i locali dell'Istituto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso
- g) integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente in cui si trovano e della salute pubblica;

Articolo 6. COMPETENZE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti degli Agenti accertatori verranno svolte dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa, che espletterà i seguenti compiti:

- a) nel caso di impossibilità di contestazione immediata, procederà alla notificazione del verbale al trasgressore, previste dall'art. 4 - lettera f) del presente regolamento;
- b) accerterà, a seguito della consegna di ricevuta di copia del pagamento, che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 7. SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO DI FUMO

In applicazione di:

- Regio decreto 2316 del 24.12.1934, art.25[divieto per i minori di 16 anni di fumare in luogo pubblico]
- L.584 dell'11.11.1975 avente per oggetto "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"[tra cui esclusivamente le "aule nelle scuole"]
- Direttiva del PCM del 14.12.1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici" in cui si forniscono criteri interpretativi rispetto ai locali in cui si applica il divieto, con riferimento anche alle istituzioni scolastiche, e con la quale si stabilisce che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio devono individuare ...uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente.
- Circolare del Ministero della Sanità n°4 del 28.03.2001 "Interpretazioni ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo", ove sotto la voce <Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo> con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado si citano "aule, corridoi, segreteria studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni ecc."
- L. n°3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", Capo IX [Disposizioni in materia di tutela della salute], art. 51 [Tutela della salute dei non fumatori], in cui il divieto di fumo si estende a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e di quelli privati non aperti ad utenti e pubblico.
- Accordo assunto dalla Conferenza Permanente Stato -Regioni e pubblicato in G.U. n°303 del 28.12.2004, nel quale si definiscono le procedure per l'accertamento delle infrazioni, l'individuazione dei soggetti legittimati a stendere i verbali, competenti a ricevere i rapporti ed deputati ad irrogare le relative sanzioni.
- DL n°104 del 12.09.2013 recante misure in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla L. n°128 dell'8.11.2013, e specificamente l'art.4 della legge [tutela della salute nelle scuole] che al comma 1 estende il divieto di fumo della L. n°3 del 2013 "anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni" ed al comma 3 precisa che chiunque violi il divieto di utilizzo anche delle sigarette elettroniche [comma 2] nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche sia soggetto *alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.7 della L. n°584 dell'11.11.1975 e successive modificazioni*

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27, 50 a € 275,00.

Durante l'attività di servizio, anche nelle pertinenze esterne dell'Istituto, dato il ruolo educativo connesso al profilo professionale del docente, i docenti, i collaboratori scolastici e il personale ATA si asterranno dal fumare in presenza di studenti, essendo detto comportamento contrario agli obiettivi del POF dell'Istituto.

I dipendenti che non osservino il divieto nei locali e/o non rispettino il presente regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Articolo 8. SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

In caso di non ottemperanza, gli Agenti accertatori sono passibili di sanzione amministrativa da € 220 a € 2.200.

Articolo 9. CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- Gli assistenti tecnici appronteranno i cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo.
- Tali cartelli, da affiggere in punti ben visibili, dovranno contenere i seguenti elementi:
 1. divieto di fumare;
 2. riferimenti normativi;
 3. sanzione amministrativa prevista;
 4. soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e verbalizzare le infrazioni.

Articolo 10. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Il Dirigente scolastico, qualora ne ravvisi la necessità, si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare utenti e operatori scolastici al rispetto delle norme e della salubrità dell'ambiente. A tale scopo potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

Articolo 11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti dello staff del Dirigente ed i responsabili dei progetti riconducibili all'ambito della "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultino indispensabili a rendere operativo il presente Regolamento.

Articolo 12. Norma finale

Il presente Regolamento invita i membri del Consiglio d'Istituto ad aggiornare il Patto di corresponsabilità nel recepire tra i comportamenti da sanzionare eventuali trasgressioni alle norme qui contenute.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATI:



VIETATO FUMARE IN TUTTO L'EDIFICIO

Sanzione da € 220 a € 2200 (nella misura minima di € 220), raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza).

Ai sensi delle seguenti norme: Legge n. 584/75 - Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20 - Direttiva P.C.M. del 14.12.95

C.M. 28/3/2001, L. 16/1/2003, Accordo Stato-Regioni del 24 Luglio 2003, L. 21/10/2003, D.P.C.M. 23/12/2003, art. 19 del D. L. 9 Novembre 2004, n 266, C.M. 17/12/2004 Ministero della Salute

Incaricato all'osservanza della norma, dell'accertamento e contestazione delle infrazioni:

Prof. Nicola Macchione

Prof. Elio Tosoni

Prof. Vincenzo Carola

Il Dirigente scolastico

Prof. Diego Parzani

Autorità delegata dalla L. 584/75

□ - mediante modello F23 in qualsiasi Banca o Ufficio Postale, indicando il codice tributo “697T”, la causale di versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio “IIS “G. Antonietti” - Iseo”

□ - Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all’ufficio in intestazione a cura del trasgressore. IIS “G. ANTONIETTI” SEDE: VIA PAOLO VI, 3 25049 ISEO Tel . 030.98.10.20 - 030.98.01.15 - 030.98.21.312 - Fax 030.98.07.33 C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it Web-site: www.antoniettiseo.gov.it

RAPPORTO E MODALITA’ DI RICORSO (2)

Trascorsi inutilmente i termini di legge, questo ufficio, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, procederà a trasmettere
rapport..... presso il quale
l’interessato potrà fare pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentiti entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione. Il
Trasgressore I Verbalizzanti (1) Secondo l’Accordo tra il Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutele della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 – rep. 2153 del 16/12/2004”, punto 10, i pagamenti delle sanzioni amministrative per violazioni accertate da organi statali vanno effettuati mediante il modello F23, codice tributo 697T e indicando causale di versamento (infrazione divieto di fumo) oltre al codice dell’ufficio, oppure direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio o presso gli Uffici PPTT mediante c/c intestato alla Tesoreria Provinciale competente indicando sempre la medesima causale di versamento. Per le violazioni accertate da organi non statali il pagamento è effettuato con modalità disciplinate dalla Regione. (2) L’Autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto nel caso in cui la violazione sia accertata nell’ambito delle Amministrazioni Statali o di Enti di rilevanza nazionale. Il rapporto è invece presentato all’Ufficio di Sanità Marittima aerea e di frontiera e all’Ufficio Veterinario di confine, di Porto e Aeroporto, quando le infrazioni siano state rilevate nei rispettivi ambiti di competenza. Negli altri casi il rapporto è inviato al Presidente della regione o altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.

RELAZIONE DI NOTIFICA

L’anno duemila _____, addì _____,
del mese di _____, il sottoscritto ha notificato il
presente atto al Sig. _____, domiciliato a

_____, in via _____, n° _____, consegnandone copia nelle mani di _____

IL RICEVENTE L'AGENTE NOTIFICATORE

===== IIS "G.
ANTONIETTI" SEDE: VIA PAOLO VI, 3 25049 ISEO Tel. 030.98.10.20 -
030.98.01.15 - 030.98.21.312 - Fax 030.98.07.33 C.F. 98007620176 - c.c.p. n.
11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it Web-site: www.antoniettiseo.gov.it

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Il sottoscritto dichiara di aver notificato copia del presente verbale nelle forme prescritte dalla Legge al Sig. _____, inviandola alla sua residenza a _____, in via _____ n° ____, in plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dal locale Ufficio Postale, oggi _____.

L'AGENTE NOTIFICATORE _____